



COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ

Sede: Piazzale S.S. Giovanni Paolo II - 80050 - SANTA MARIA LA CARITÀ (NA)
- pec: protocollo.santamariacarita@asmepec.it
Tel. 081 3910111

VERBALE DI GARA MEDIANTE Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Apertura Offerta Tecnica

SEDUTA PUBBLICA

Oggetto	Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizio di trasporto e di spazzamento e gestione centro di raccolta
CIG	9194787245
Importo di gara	€ 7.818.737,70
Scelta del contraente	Procedura Aperta
Modalità	TELEMATICA

PREMESSO

Che, con verbale del , il Seggio di gara, in seduta pubblica, ha proceduto alla disamina della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" al fine di verificare il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti di ordine soggettivo ed ha ravvisato la necessità di ricorrere al soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, per l'integrazione della documentazione mancante;

che a tal fine, con nota prot. n. 16447 del 19.09.2022, i concorrenti ammessi con riserva alla gara sono stati invitati, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, a presentare la documentazione mancante;

che, come risulta dal verbale del 20/10/2022, il Seggio di gara ha verificato la seguente situazione dei concorrenti inizialmente ammessi con riserva:

Partecipante	Data e ora di arrivo	Protocollo	Valutazione

Velia Ambiente srl	19/09/2022 16:06	n. 18280 del 06/10/20 22	AMMESSA
ECONOVA	26/09/2022 11:40	n. 18280 del 06/10/20 22	<p style="text-align: center;">NON AMMESSA</p> <p style="text-align: center;">Motivazione: MOTIVAZIONI:</p> <p>1) L'iscrizione della GPN alla Centrale Allarmi Interbancaria (CAI) gestita dalla Banca d'Italia, a causa di numerosi protesti.</p> <p>"Tale circostanza è stata dichiarata da GPN al punto 4 delle "dichiarazioni integrative" all'offerta, affermando che si tratta di una condizione determinata e aggravata da un sequestro preventivo avvenuto a marzo 2021, che ha bloccato per numerosi mesi i conti correnti della GPN, creando dei ritardi nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali. Inoltre, sempre secondo GPN, a prescindere dall'esistenza dei sopracitati protesti, rispetto ai quali sono tuttora in corso dei procedimenti giurisdizionali volti ad affermare le ragioni della società, gli stessi "non potrebbero comunque in alcun modo essere equiparati ai gravi illeciti professionali, di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), D.lgs. 50/2016, dal momento che non incidono sull'affidabilità dell'operatore economico per quanto riguarda la specifica attività professionale di riferimento, ma hanno natura prettamente finanziaria".</p> <p>Tale iscrizione nel registro CAI è equiparata ad un grave illecito professionale ai sensi dell'art.80 comma 5 lettera c) del D.Lgs 50/2016 come tra l'altro ribadito anche dalla recentissima sentenza TAR Campania (sezione terza) REG.PROV.COLL n°5946/2022, REG.RIC. N. 3951/2002 pubblicata il 27/09/2022 la quale ha annullato il decreto di aggiudicazione emesso dal Provveditorato interregionale Opere Pubbliche del 10/08/2022 prot.n°24081 dell'11/08/2022 nei confronti della G.P.N. srl. in merito all'affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Ottaviano;</p> <p>Dalla sentenza TAR si rileva che l'esposizione debitoria di GPN non è limitata al solo debito derivante dal sequestro preventivo, ma è stata provata anche attraverso la produzione del prospetto degli atti di pignoramento nonché dal prospetto dei protesti, che dà atto di ben 131 protesti.</p> <p>La levata di così numerosi protesti è equiparabile ad un illecito professionale, perché dimostra l'inidoneità dell'operatore economico di saper far fronte ai pagamenti nei confronti di terzi mediante adeguate coperture finanziarie, dimostrando, nei fatti, di aver lavorato sulle spalle dei soggetti che non hanno ricevuto il denaro di cui agli assegni o alle carte di pagamento protestate e, per tali ragioni, iscritte nell'archivio della CAI.</p> <p>Il sistema previsto dal Codice appalti, che, per giurisprudenza costante, non è tassativo ma aperto (cfr. da ultimo Cons. St., sez. V, 4.7.2022, n. 5569) va necessariamente coniugato con l'esigenza della dimostrata solidità economica dell'impresa, la cui mancanza, per fatti imputabili all'impresa stessa, quali i protesti, non può che essere equiparata all'illecito professionale, proprio per la natura del protesto, che è un evento dovuto a comportamenti dell'operatore economico (persona fisica o giuridica che sia) e che, considerato non come incidente una tantum, ma su base numerica considerevole (come nel caso di GPN) è assimilabile</p>

			<p>agli eventi che determinano, sul piano professionale, il giudizio di inaffidabilità del concorrente.</p> <p>E' chiaro infatti che una società pluri-protestata rischia di non avere la liquidità necessaria per poter garantire il regolare svolgimento del servizio, come ribadito, di recente, da Tar Toscana, III, 19.7.2021 n. 1064, per cui "ogni condotta collegata all'esercizio dell'attività della pubblica amministrazione (nel caso di specie, collegata all'atto di elevazione del protesto) e contraria a un dovere posto da una norma giuridica (civile, amministrativa o penale) ben può essere ricondotta tra gli illeciti professionali" (TAR Toscana, III, 19.7.2021 n. 1064).</p>
			<p>2) L'applicazione delle penali da parte del Comune di Sant'Anastasia, del Comune di Carinola, del Comune di Quarto, del Comune di Ottaviano</p> <p>"Tale circostanza è stata dichiarata da GPN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al punto 1 delle "dichiarazioni integrative" all'offerta, affermando che in un ottica di massima chiarezza e trasparenza dichiara 1. L'applicazione delle penali del comune di Sant'Anastasia, per il mancato raggiungimento della percentuale del 65% di raccolta differenziata per gli anni 2015-2016-2017-2018-2019, chiarendo che a seguito di tali penali venivano instaurati giudizi cautelari e ordinari ancora pendenti; - alla lettera (F), lettera (H), lettera (L) del riscontro effettuato a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio del 16/09/2022"; <p>L'applicazione di predetti penali è da intendersi illecito professionale ai sensi dell'art.80 comma 5 lettera c) del D.Lgs 50/2016 in forza delle Linee Guida ANAC n. 6 (punto 2.1), le quali prevedono infatti che "Rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del codice gli illeciti professionali gravi accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento. Al ricorrere dei presupposti di cui al periodo precedente, gli illeciti professionali gravi rilevano ai fini dell'esclusione dalle gare a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell'illecito."</p> <p>Inoltre, le medesime Linee Guida prevedono (punto 5.1) che al ricorrere dei detti presupposti "la stazione appaltante deve valutare, ai fini dell'eventuale esclusione del concorrente, i comportamenti gravi e significativi riscontrati nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, che abbiano comportato, alternativamente o cumulativamente: a) la risoluzione anticipata non contestata in giudizio, ovvero confermata con provvedimento esecutivo all'esito di un giudizio; b) la condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del Codice o della previgente disciplina."</p> <p>Tale circostanza è stata tra l'altro ribadita nella sentenza TAR Campania (sezione terza) REG.PROV.COLL n°5946/2022, REG.RIC. N. 3951/2002;</p> <p>3) Inadempienza della G.P.N. nell'erogazione delle retribuzioni dovute ai lavoratori impegnati presso il cantiere di San Giorgio del Sannio;</p> <p>"Tale circostanza è stata dichiarata dalla GPN a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio del 16/09/2022 alla lettera (C), nonché emerso dalla su richiamata sentenza TAR Campania dove si è rilevato ".....che con determinazione n. 277/2021 il</p>

		<p>Comune di San Giorgio del Sannio, avendo accertato che per i mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2020, gennaio, febbraio e marzo 2021 la GPN risulta inadempiente nell'erogazione delle retribuzioni dovute ai lavoratori impegnati presso il cantiere di San Giorgio del Sannio, oggetto del contratto di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento RR.SS.UU giusto Rep. n. 2178 del 14/02/2020 ha disposto l'intervento sostitutivo di cui all'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, autorizzando il pagamento diretto nei confronti dei lavoratori della somma di € 42.979,00.....";</p> <p>L'art. 80 comma 5 del d.lgs. 50/2016 prevede che "Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni: a) "la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice".</p>
		<p>L'art. 30 comma 3 del d.lgs. 50/2016 prevede che "Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X.".</p> <p>L'art. 80 comma 6 a sua volta dispone che " Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.".</p> <p>".....Quella posta in essere dalla GPN nel cantiere sannita rappresenta una grave infrazione debitamente accertata (a mezzo del sopra provvedimento che ha autorizzato il pagamento diretto delle somme nei confronti dei lavoratori) alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 d.lgs. 50/2016, trattandosi di mancato pagamento delle retribuzioni dei lavoratori per ben 7 mesi comportando la violazione e falsa applicazione degli artt.30 e 80 comma 5, lettera a) comma 5 e comma 6 D.Lgs 50/2016.....";</p> <p>".....Se quindi i ritardi nel pagamento delle retribuzioni ai dipendenti – per effetto della mancata retribuzione dell'impresa da parte del Comune per cui il servizio è svolto – non sono di per se idonei ad integrare una ipotesi rilevante ex art. 80, co. 5, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, e a costituire, quindi, una ipotesi di inaffidabilità dell'operatore, essi assumono ben altro rilievo ai fini della causa di esclusione di cui alla lett. a) del comma 5 d.lgs. 50/2016, in combinato disposto con l'art. 30 comma 3 d.lgs. 50/2016, sul rispetto della normativa sociale e del lavoro stabilita dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato al Codice, posto che in nessuna di queste disposizioni è consentita la deroga agli obblighi imposti al datore di lavoro in forza di contenziosi con l'ente affidatario del servizio, anche laddove fosse cattivo pagatore.....";</p> <p>Alla luce della chiara rilevanza delle questioni sopra citate (che spaziano dall'iscrizione nel registro CAI, alle penali del Comune di Sant'Anastasia, Comune di Carinola, Comune di Quarto, Comune di Ottaviano, ai ritardi nei pagamenti delle spettanze ai lavoratori.), le stesse chiaramente incidono sulla affidabilità professionale della GPN comportando l'esclusione della stessa dalla procedura di</p>

			<p>gara.</p> <p>Infine l'ECONOVA (mandataria della R.T.I.) presenta delle annotazioni ANAC, che sebbene non comportano l'esclusione automatica dalla partecipazione alle gare pubbliche, unitamente a quanto sopra riportato, consentono alla stazione appaltante l'esercizio del discrezionale apprezzamento circa l'affidabilità del contraente ai sensi dell'art.80 comma 5 lett. c), c-bis); c-quater) del D.lgs 50/2016.</p> <p>Pertanto alla luce delle motivazioni sopra elencate si esclude ai sensi dell'art.76 comma 5 lettera b) del D.Lgs 50/2016, la R.T.I. ECONOVA-GPN dalla procedura di gara.</p>
--	--	--	---

CIO' PREMESSO

L'anno 2022 il giorno 08 del mese di novembre alle ore 15:15, il RUP di gara in oggetto, Ing. Angelo Abagnale dà atto che è presente il seguente rappresentante della ditta offerente:

Concorrente	Presente	Rappresentante
Velia Ambiente srl Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	NO	_____

Si prosegue con l'apertura della busta "B" contenente la documentazione tecnica ed alla verifica della correttezza formale della documentazione in essa contenuta con il seguente esito:

Partecipante	Informazioni busta amministrativa	Valutazione
Velia Ambiente srl Tipo partecipazione: Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Nome file: busta tecnica.zip.p7m Dimensione file: 43.75 MB Impronta MD5: 8f40b7e816a6e986b23061052d5a219a	Ammessa al prosieguo

Concluse le operazioni sopra riportate, il Presidente comunica che avviserà il concorrente, come previsto negli atti di gara, della data della seduta pubblica per la valutazione dell'offerta economica.

Alle ore 15:35 il RUP dichiara chiusa la seduta pubblica.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile Unico di Procedimento
Ing. Angelo ABAGNALE



I testimoni:







